

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: MARTINI)

Roma, 18 dicembre 2013

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (n. 51)

La 14^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che esso è stato predisposto dal Governo in attuazione della delega legislativa conferita in forza degli articoli 1 e 5 della legge di delegazione europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 96), per dare attuazione alla direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani;

ricordato che, in merito, la 14^a Commissione si era pronunciata sulla relativa proposta di direttiva, in fase ascendente, in data 28 aprile 2010, esprimendo apprezzamento per il nuovo approccio globale e integrato alla lotta contro la tratta degli esseri umani, contenuto nel provvedimento, con particolare riguardo alla tutela dei minori come categoria più vulnerabile, che corre quindi maggiori rischi di essere vittima del fenomeno della tratta degli esseri umani;

richiamati i principi e criteri direttivi specifici, contenuti nel citato articolo 5 della legge di delegazione europea 2013;

rilevato che la direttiva in attuazione risponde alla necessità di rafforzare ulteriormente le misure penali di repressione, intervenendo sulle condotte anti-giuridiche da perseguire, sul trattamento sanzionatorio, sull'attività investigativa e giurisdizionale, e di assicurare un'effettiva protezione delle vittime, intesa quale momento imprescindibile nell'azione di contrasto alla tratta di persone e che necessariamente richiede un approccio integrato sia sul piano dei differenti profili di intervento (giudiziario e sociale) sia su quello dei diversi attori coinvolti (forze di polizia, magistratura, enti pubblici, organizzazioni non governative);

rilevato che dai dati statistici messi a disposizione dal Governo, concernenti il fenomeno della tratta, risulta, al riguardo, una criticità dell'vigente sistema normativo nazionale, sotto il profilo investigativo e repressivo, che risulta, inoltre, una lacuna in materia di diritto all'indennizzo da riconoscersi alle vittime del delitto di tratta, come prescritto dalla direttiva 2011/36/UE, e che, analogamente, occorre istituire nell'ordinamento nazionale un organismo pubblico con compiti di indirizzo,

Al Presidente
della 2^a Commissione permanente
S E D E

coordinamento e monitoraggio, che rappresenti il punto di contatto con il coordinatore antitrattra dell'Unione europea;

tenuto conto della nota dell'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2011/36/UE,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

si valuti l'opportunità di introdurre nello schema di decreto legislativo una clausola di salvaguardia che lasci impregiudicato il principio di non respingimento ("non refoulement"), conformemente alla Convenzione di Ginevra del 1951 e il Protocollo del 1967 relativi allo *status* di rifugiati e conformemente al criterio direttivo indicato alla lettera a) del citato articolo 5 della legge di delegazione europea 2013;

si valuti, inoltre, l'opportunità di introdurre specifiche forme di coordinamento fra le tutele per le vittime di tratta e le procedure per il riconoscimento di protezione internazionale, come indicato alla lettera b) del citato articolo 5 della legge di delegazione europea 2013, in considerazione del fatto che spesso vi sono potenziali vittime della tratta di esseri umani tra le persone richiedenti asilo e del fatto che la stessa condizione di vittima della tratta costituisca spesso il motivo della richiesta di protezione internazionale.

Claudio Martini